



Università
Ca' Foscari
Venezia



Percorso formativo “Università del volontariato”

Anno 2016/2017

Titolo:

**Dall'interdizione e inabilitazione all'amministratore di sostegno.
Percorso a tutela dell'auto determinazione e centralità della
persona**

Tesina di Mario Luciano Tollardo

Relatore: Dr.ssa Alessia Munaro



UNIVERSITÀ
del **VOLONTARIATO**
a Treviso

E' un'iniziativa promossa da:



In collaborazione con:



INDICE

INTRODUZIONE.....	4
L'ISTITUTO DELL'INTERDIZIONE	6
L'ISTITUTO DELL'INABILITAZIONE.....	6
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	7
CENNI STORICI DELLA LEGGE N.6/2004	8
GLI INTERVENTI REGIONALI SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	12
ESPERIENZA DI STAGE.....	18
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	19

INTRODUZIONE

Per meglio esplicitare il tema oggetto del titolo del presente elaborato credo sia importante partire da quanto prevede il nostro Codice Civile al:

Libro I “Persone e Famiglia” in particolare al

Titolo XII Persone Prive di Autonomia

“Delle misure a protezione delle persone prive in tutto, o in parte, di autonomia”

Prima di entrare nello specifico di quanto previsto nel succitato titolo XII del Codice Civile voglio richiamare alcuni sintetici concetti su

1. Capacità Giuridica
2. Capacità di Agire

La *capacità giuridica* si acquista al momento della nascita: va per altro sottolineato che i diritti previsti dalla legge a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita¹. Tale capacità è considerata come l’idoneità del soggetto a divenire titolare di situazioni giuridiche soggettive attive e passive a seconda che l’interesse del titolare della situazione prevalga o meno di fronte alla tutela di un interesse altrui.

Questa idoneità si manifesta sempre ed immediatamente all’atto della nascita, con l’acquisizione automatica dei cosiddetti “diritti della personalità”, come ad esempio il diritto alla vita, all’integrità fisica, all’integrità morale, etc. Solo eventuale è, invece, l’acquisto, con la nascita, dei diritti patrimoniali come per esempio per successione *mortis causa*, in ipotesi di decesso del padre durante il periodo di concepimento del figlio.

Il riconoscimento della capacità giuridica trova espressa tutela anche nella Carta Costituzionale che all’art 22 stabilisce che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica”.

.2 La *capacità di agire* si acquisisce invece, come regola generale, al raggiungimento delle maggior età cioè al compimento del 18° anno, così come previsto dall’articolo 2 comma 1 del Codice Civile.

La capacità di agire è considerata tale quanto il soggetto, già titolare di capacità giuridica, è idoneo a porre in essere “in proprio” atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica (la cosiddetta “capacità negoziale”). In sostanza il soggetto “capace di agire” è tale, secondo la legge, quando: “può compiere personalmente ed autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi avendo raggiunto i 18 anni”.

¹ Codice Civile – ART. 1 - Libro I – Delle persone e della famiglia.

La capacità di agire comunque presuppone la capacità giuridica in quanto questa si acquisisce dalla nascita, mentre quella di agire si acquisisce alla maggiore età; è pertanto evidente che un minore di età è titolare della capacità giuridica ma non di quella di agire.

Dopo queste considerazioni e ritornando al Titolo XII del Codice Civile, lo stesso prevede, tra gli altri, i seguenti istituti:

1. Amministratore di Sostegno Capo I², Art. 404;
2. Interdizione, Inabilitazione e Incapacità naturale (intendere e di volere) Capo II, Artt. 414 e segg.

Dall'analisi degli Istituti previsti al Capo II, *interdizione* ed *inabilitazione*, appare evidente quanto, per il soggetto dichiarato interdetto o inabilitato, sia limitata, se non esclusa, qualsiasi sua scelta o decisione, venendo spogliato in tutto o in parte della propria capacità di agire, intesa come possibilità di compiere atti ed azioni aventi pieno valore giuridico.

² Come precisato in seguito il Capo I del Titolo XII è stato inserito all'art. 3 della L. 9 gennaio 2004, n.6.

L'ISTITUTO DELL'INTERDIZIONE

Di regola al compimento del diciottesimo anno di età l'individuo acquista la capacità di agire, potrebbe, tuttavia, accadere che egli non sia pienamente capace di intendere e di volere.

In tal caso il tribunale può pronunciare con sentenza l'interdizione dell'incapace ove ricorrano i presupposti previsti dall'art 414 c.c. che a riguardo così dispone: “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione”³

Poiché dalla pubblicazione della sentenza l'interdetto perde completamente la capacità di agire e quindi la capacità di compiere atti giuridicamente validi, in quanto la sua firma non ha più valore legale⁴, si rende allora necessaria la nomina di un tutore che lo rappresenti legalmente, sostituendosi con le proprie volontà a quelle dell'interdetto.

All'interdetto poi sono anche preclusi gli atti giuridici personalissimi quali: fare testamento, sposarsi, riconoscere un figlio naturale.

In conclusione tale istituto giuridico, qualora applicato nei casi in cui nel soggetto vi sia una capacità residua, porta ad evidenti e deprimenti limitazioni della persona e dei suoi valori riconosciuti sia dalla Costituzione Italiana, sia dalla “Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea” sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000. E' auspicabile che tale istituto sia applicato in via residuale come *extrema ratio*, solo nel caso in cui gli altri istituti di protezione non risultino essere idonei a garantire gli interessi del soggetto interessato.

L'ISTITUTO DELL'INABILITAZIONE

L'articolo 415 del codice civile così recita: “il maggiore di età infermo di mente lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione”.

Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

³ Questo articolo è stato così sostituito dall'Art. 4, comma 2, della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

⁴ L'interdetto non può ad esempio comprare o vendere immobili, firmare un contratto di lavoro, firmare assegni etc...

Possono infine essere inabilitati il sordomuto⁵ e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salvo l'applicazione dell'articolo 414 codice civile quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere i propri interessi.

Rispetto all'interdizione, l'incapacità che deriva dalla sentenza di inabilitazione, non è assoluta ma relativa: il soggetto conserva la piena capacità di agire relativamente agli atti di ordinaria amministrazione (esempio contratto di lavoro) ma si renderà necessaria l'assistenza di un curatore, il quale dovrà dare il proprio assenso, nei casi di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (esempio vendite immobiliari, concedere ipoteche o altre garanzie reali, firmare assegni o cambiali...)

Questi due articoli mettono in evidenza la situazione di non idoneità delle persone a gestire i propri interessi ed assume come elemento distintivo l'infermità mentale e disciplina la materia in un'ottica principalmente di "custodia" della persona; in particolare poi "l'interdizione" è spesso sinonimo di "infermità mentale" la quale giocoforza è la situazione più evidente del disagio relazionale dell'individuo.

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Di fronte a queste situazioni dove l'incapacità della persona lo porta a perdere interamente la legittimazione di provvedere a sé, quale che sia il suo livello di menomazione oppure quale che sia l'importanza dell'atto che intende o deve compiere, la normativa insita nei due istituti sopra rappresentati, con il tempo ha dimostrato limiti sia in relazione all'evoluzione della società, sia all'evoluzione della scienza e della medicina, sia alle crescenti varietà delle situazioni.

Con lo spirito di apportare un significativo cambiamento di rotta nell'affiancamento e nel sostegno delle persone carenti o prive di autonomia nello svolgimento delle funzioni quotidiane che è stata emanata la Legge nr. 6 del 9 gennaio 2004 che ha così introdotto l'istituto giuridico dell'Amministratore di Sostegno.

L'amministratore di sostegno ha la finalità di offrire, a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di tutela che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire, distinguendosi con tale specifica funzione dagli altri istituti a tutela degli incapaci analizzati precedentemente.

⁵ A norma dell'articolo 1 della legge 20.2.2006 nr. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine "sordomuto" è sostituito con l'espressione "sordo".

CENNI STORICI DELLA LEGGE N.6/2004

Il disegno di legge venne avviato su iniziativa dei senatori:

Fassone Elvio

Ayala Giuseppe Maria

Brutti Massimo

Calvi Guido

Maritati Alberto

Boco Stefano

Carella Francesco

Caruso Antonino

Magistrelli Marina

Ripamonti Natale

Toia Patrizia

Zancan Giampaolo

con comunicato alla Presidenza del Senato il 3 luglio 2001 che venne convertito in legge appunto il 9 gennaio 2004, quindi quasi tre anni dopo, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004.

Finalità della legge, espressamente dichiarata dall'art 1 della legge n. 6 del 2004, è quella di **“ tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ”**, evitando di adottare misure sproporzionate rispetto alle esigenze di protezione dell'interessato, di isolare il soggetto dal resto del mondo esterno e di recidere le sue relazioni sociali.

La disciplina dell'amministrazione di sostegno è contenuta negli artt. 404 – 414 del codice civile.

Tra questi è senz'altro fondamentale citare l'art. 404 che afferma:

“la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”

Un provvedimento atteso da tempo e che ha trovato ampio consenso e soddisfazione per l'approvazione di questa proposta di legge sull'istituzione dell'amministratore di sostegno che ha aperto la possibilità di una concreta forma di **“sostegno”** e non solo di **“interdizione”** o **“inabilitazione”** ad esempio nei casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a sé stesso senza che versi in stato di infermità mentale. Basti pensare alle situazioni che si producono nello stadio terminale della vita, all'isolamento delle persone socialmente deteriorate, alla cecità totale o parziale, ai portatori di handicap fisici, ai lungodegenti, ai carcerati, a episodi di alcolismo non gravissimo, a forme di prodigalità per scarsa dimestichezza con il mondo delle operazioni finanziarie, a situazioni di vita disordinata, a certa incapacità senile.

Tutte queste situazioni quando non si trasformano in vera infermità mentale o rimangono prive di ogni forma di assistenza, o la potrebbero ottenere solo con l'interdizione o l'inabilitazione, conducono ad una grave menomazione della residua capacità del soggetto; inoltre se si pensa ad alcune forme di sofferenza psichica non grave si rischia un deterioramento ulteriore se vengono stigmatizzate nell'istituto dell'interdizione che potrebbe portare all'alienazione del soggetto, mentre invece tali situazioni potrebbero avere un'evoluzione positiva se a questo soggetto si affianca un'altra persona che se ne prenda cura, sostituendosi ad essa solo in quelle situazioni in cui si ritiene sia indispensabile (ritirare una pensione, pagare un affitto, porre attenzione a certe terapie).

Con la legge sull'Amministratore di sostegno si può affermare che è quindi maturata la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario prevedere una figura che abbia funzione “non tanto sostitutiva” ma di “sostegno” e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un ambito di categoria predefinito (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza per l'appunto di “sostegno”.

Il punto fondamentale della legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno è la centralità della persona.

Concetto cardine nel nostro ordinamento, richiamato dall'articolo 2 della Costituzione che afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale “ e dall'articolo 3 della stessa che sancisce: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese".

La centralità della persona è sostenuta, a mio parere, nell'articolo 1 della Legge 6/2004, dove si afferma, tra l'altro che gli interventi di sostegno vanno posti in essere *“con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone che vengono tutelate.”*

Ulteriormente questo aspetto della “centralità” viene rafforzato dall'articolo 3 che prevede la figura dell'amministratore di sostegno per tutelare gli interessi ed il patrimonio della persona che *“per effetto di infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea”* di farlo da sé; ogni attività è funzionale alla persona, e la gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alla necessità dell'individuo.

Tale articolo 3 – che, di fatto, contiene tutti gli articoli del Codice Civile relativi all'istituto dell'Amministratore di Sostegno (dal 404 al 413) - pone in evidenza, anche ad evitare che l'amministratore di sostegno possa sostituirsi, anche non intenzionalmente, alla persona che nel caso per definizione è ***“persona debole”***, che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve precisare, tra gli altri, gli ambiti ed i limiti del suo intervento, l'oggetto dell'incarico e gli atti che lo stesso ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, la durata dell'incarico, i limiti di spesa che può sostenere con le somme del beneficiario, la periodicità con cui l'amministratore stesso deve riferire sulla situazione del beneficiario al giudice tutelare.

Altri aspetti che denotano la centralità della persona ed il suo diritto ad assumere “ruolo centrale” ed “autodeterminato” sia nel procedimento di nomina del suo amministratore di sostegno che nella gestione del mandato sono a mio parere: la necessità del Giudice Tutelare di ***sentire personalmente il beneficiario*** cui il procedimento si riferisce ***recandosi, quando necessario, nel luogo in cui questi si trovi tenendo conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa;*** inoltre è previsto che la scelta dell'amministratore di sostegno deve essere fatta ***“con esclusivo riguardo agli interessi della persona del beneficiario”***; inoltre nell'indicare i doveri dell'amministratore di sostegno la legge conferma, in modo inequivocabile, che ***“nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.”***

Infine, a totale garanzia dei diritti e dell'autonomia della persona, la legge afferma esplicitamente che, comunque, ***“il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”***.

Si può senz'altro affermare che l'obiettivo principale dell'amministratore di sostegno sia la persona, la sua integrità fisica e psichica, mettendo in primo piano i diritti fondamentali in ogni intervento che la riguarda.

La natura flessibile dell'istituto è funzionale alla sua ratio: la condizione in cui viene a trovarsi un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, infatti, non è standardizzata, come avviene nel caso di interdizione o inabilitazione, ma varia tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

Il giudice tutelare, di volta in volta, stabilirà quali saranno gli effetti del provvedimento e quindi le limitazioni del beneficiario.

La centralità della persona è, per altro, quella che ritroviamo come principio cardine della Carta dei valori del volontariato che al punto 4 così recita *“Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore delle relazioni e della condivisione con l'altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l'esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.”*

GLI INTERVENTI REGIONALI SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La legge nazionale 6/2004 che ha introdotto l'amministratore di sostegno non prevede alcuna competenza delle regioni nell'attuazione e diffusione dell'istituto poiché nel Codice Civile sono contenute tutte le disposizioni necessarie all'uopo come già sopra ricordato.

Ciò nonostante alcune regioni sono intervenute sulla materia al fine di promuovere e sostenere la diffusione dell'istituto attraverso iniziative specifiche, da realizzare in accordo con il sistema dei servizi territoriali, nell'ambito degli interventi di carattere sociale e sociosanitario finalizzati alla tutela della persone non autosufficienti o in condizioni di forte fragilità.

L'azione regionale è stata attivata secondo due modalità: alcune regioni hanno attivato lo strumento legislativo, altre invece hanno strutturato interventi specifici nell'ambito dell'azione di programmazione e di indirizzo delle politiche e degli interventi sociali e destinate alla non autosufficienza.

La Regione Veneto adottò con Dgr n. 4257 del 31.12.2008 un programma regionale di sostegno e solo recentemente – 14 aprile 2017 – ha emanato la legge Regionale nr. 10 “Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” di seguito riportata.

A mio avviso la Regione Veneto si è dotata di questo strumento legislativo con notevole ritardo, anche se, come ricordato, la legge non prevedeva alcuna competenza regionale.

E' pur vero per altro che una materia così importante per gli aspetti umani, morali, sociali che coinvolge e coinvolgerà nel prossimo futuro un numero crescente di persone bisognose di attenzioni – altro non fosse per un acclarato allungamento dell'età media di vita – doveva essere ben sostenuta e portata a conoscenza della più ampia platea possibile sia in ambiti istituzionali locali (Province, Comuni), sia strutture collegate.

Personalmente ritengo necessario affinché questa legge possa trovare ulteriore e completa applicazione che:

- sia largamente diffusa e conosciuta a partire da chi ne ha bisogno ed i loro famigliari;
- che gli operatori dei servizi sociali e sanitari siano adeguatamente formati e responsabilizzati per attuarla: ciò si realizza sia nella formazione di base, sia nella formazione permanente;
- che gli obiettivi e la struttura della legge diventino cultura diffusa, che si trasformi in domanda politica nei confronti dei pubblici amministratori.

Prima di partecipare a questo corso formativo, organizzato e gestito in modo encomiabile da Centro Volontariato di Treviso anch'io non ero a conoscenza di tale strumento giuridico; ma

devo dire che non ricordo di iniziative, incontri, convegni o altro che abbiano portato diffusione della materia.

Quindi penso che il volontariato abbia un ruolo importante nella diffusione di questo istituto giuridico attraverso le varie associazioni presenti sul territorio con l'intervento di amministratori di sostegno che già svolgono gratuitamente questo servizio in appositi incontri con la cittadinanza; andrebbero poi ricercati e formati amministratori di sostegno volontari attraverso percorsi formativi utilizzando l'esperienza di coloro che già si occupano di questo tema.

Bur n. 39 del 21/04/2017

(Codice interno: 343168)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2017, n. 10

Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali", ed in armonia con le previsioni di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016", con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e di tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene promuovendo percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, anche a partire dalle migliori prassi.

Art. 2

Interventi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione della cultura di promozione e tutela dei diritti umani, attivando percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, nonché la formazione e l'aggiornamento degli amministratori di sostegno.

2. La Giunta regionale dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno nell'ambito della programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale e negli ambiti territoriali corrispondenti alle competenze di pianificazione locale (piani di zona).

3. La Giunta regionale, nelle forme consentite dalla legge, in raccordo con altri enti e autorità, ed in particolare con i giudici tutelari, promuove e sostiene il lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attivazione e promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

Art. 3

Servizio di supporto all'amministratore di sostegno.

1. La Giunta regionale, a seguito della conclusione di una fase di concertazione e confronto effettuata dalle aziende ULSS con le conferenze dei sindaci, anche con riferimento ai piani di zona, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, promuove, presso le aziende ULSS o presso i comuni in convenzione, l’istituzione del servizio di supporto all’amministratore di sostegno; i pareri della commissione consiliare e della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria, sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde.

2. Il servizio di supporto all’amministratore di sostegno ha i seguenti compiti:

- a) diffonde e promuove materiale informativo e organizza incontri pubblici e corsi di formazione e aggiornamento anche mediante specifiche iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione o di altre possibili forme di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell’amministratore di sostegno;
- b) fornisce supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale, sanitaria e sociale;
- c) attua e promuove percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti beneficiari e familiari;
- d) funge da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
- e) effettua studi e ricerche connessi al tema dell’amministratore di sostegno.

3. Il servizio di supporto all'amministratore di sostegno forma e conserva l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti previsti dalle norme statali vigenti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

4. La Giunta regionale vigila sull'attività di cui al presente articolo e istituisce presso la struttura regionale competente, a fini statistici e conservativi, l'elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 3, indicando coloro che ricoprono o hanno ricoperto tale incarico.

5. La Giunta regionale promuove la conoscenza e diffusione delle buone prassi nell'organizzazione del sostegno delle persone fragili.

Art. 4

Sportello di promozione dell'amministratore di sostegno.

1. La Giunta regionale, al fine di evitare spostamenti presso gli uffici del tribunale, promuove sistemi di ascolto personale del beneficiario, gravato da significative difficoltà di locomozione o psichica, anche da remoto attraverso sistemi di videoconferenza.

2. La Giunta regionale favorisce la realizzazione di sportelli di promozione dell'amministratore di sostegno presso i comuni, le aziende ULSS e gli enti pubblici, anche attraverso la definizione di appositi protocolli.

Art. 5

Funzione di coordinamento e di monitoraggio.

1. È istituito presso la Giunta regionale un tavolo permanente sul tema dell'amministrazione di sostegno quale organismo di studio, di ricerca, di coordinamento nell'applicazione di tale istituto a livello regionale e di rilevazione dello stato di attuazione della presente legge.

2. La composizione e il funzionamento del tavolo permanente di cui al comma 1 sono definiti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La Giunta regionale, annualmente, mediante apposito sistema informativo ed avvalendosi dell'Osservatorio regionale politiche sociali di cui al Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, paragrafo 4.4.4, allegato alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario

regionale 2012-2016”, effettua il monitoraggio sulle modalità e sull’attivazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno a livello locale e regionale.

4. La Regione del Veneto promuove le più ampie forme di collaborazione tra Stato e Regioni e tra Regioni per l’individuazione, l’attuazione e l’aggiornamento di comuni percorsi integrati di sostegno, a livello normativo ed applicativo.

Art. 6

Clausola valutativa.

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

- a) il numero di servizi di supporto all’amministratore di sostegno attivati nel territorio regionale;
- b) i corsi di formazione e aggiornamenti tenuti;
- c) il numero di persone formate e aggiornate;
- d) il numero di iscritti nell’elenco regionale nei primi due anni;
- e) l’attuazione del monitoraggio sull’applicazione dell’istituto giuridico dell’amministratore di sostegno a livello regionale.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quella della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, con riferimento allo stanziamento per la legge regionale 9 agosto 1988, n. 42.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

ESPERIENZA DI STAGE

A conclusione del mio elaborato voglio riportare le mie considerazioni sul periodo di Stage che ho svolto presso il Centro Coordinamento Volontariato Sinistra Piave di Vittorio Veneto al Centro Fenderl.

In questo periodo ho potuto verificare quante e quali sono state le richieste di chiarimento sulla materia, quante le pratiche istruite per presentare le istanze presso il Tribunale di Treviso, quanto l'impegno e l'abnegazione profusa dalle collaboratrici del Centro per un servizio alla collettività svolto così professionalmente e gratuitamente.

A mio avviso un forte limite all'attività svolta in modo così professionale è dettato dalle formalità da espletarsi presso il Tribunale di Treviso (alle quali ho partecipato personalmente in due occasioni) anche, ma non solo, legate agli orari sia della volontaria giurisdizione, che dell'ufficio notifiche; penso sarebbe utile, per cercare di ottimizzare e rendere più agevole tale attività, un supporto più concreto da tale istituzione; se tali limiti vengono riscontrati da coloro che abitualmente si confrontano con tali uffici cosa può fare un cittadino che deve ricorrere personalmente a tale Istituto giuridico.

Un ringraziamento particolare va alle Coordinatrici del Centro Coordinamento Volontariato:

- Avvocato Alessia Munaro
- Signorina Margherita Armellin
- Signorina Mara Menegon

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

CODICE CIVILE ED. 2012 – a cura di FRANCESCO BARTOLINI

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, Guida – Vademecum per volontari, famiglie e operatori –2015
- a cura di Alessia Munaro

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN ITALIA DOPO LA LEGGE N.6/2004 – a cura di
Associazione Amministrazione di Sostegno Onlus Fondazione Emanuela Zancan Onlus – Collana
“Esperienze” N. 15

A. TORRENTE – P. SCHLESSINGER, Manuale di Diritto Privato , Ed. XXII, Giuffrè Editore

F. SASSANO, Manuale Pratico dell'Amministrazione di Sostegno, Aggiornato con la c.d. Legge sul
“Dopo di Noi” (L. 112/2016) – Maggioli Editore

www.senato.it

www.edscuola.it/archivio/handicap/legge_amm_sostegno.htm

www.regione.veneto.it